

QUATTROX4 ASD

STATUTO

TITOLO 1. Denominazione - Sede

Art. 1

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Quattrox4, con sede a Milano, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale (di seguito per brevità chiamata anche "Associazione"). Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo. L'Associazione accetta e si adegua accetta alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione decida di affidarsi. Il Consiglio Direttivo potrà aprire Filiali, Agenzie, Recapiti, Punti operativi altrove, sia in Italia, come all'Estero. Nella sua vita operativa l'Associazione sarà affiliata ad una Federazione sportiva nazionale o comunque ad un Ente di Promozione Sportiva ovvero ad altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto dai soggetti suddetti.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Le variazioni dell'indirizzo di sede all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

TITOLO 2. Scopi - Attività

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, il cui ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati e la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi, culturali e di utilità sociale a favore di associati o di terzi.

In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) Lo sviluppo dello sport in tutte le sue varie forme e manifestazioni e in particolare le discipline della Ginnastica, della Danza Sportiva e delle Attività Circensi, e la loro diffusione come attività sportiva, artistica e culturale, intesa come mezzo di formazione dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività artistica, informativa e divulgativa, agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline sopra

Mario Dell'Albergo

cite. Inoltre, con decisione del Consiglio Direttivo, potranno essere aggiunte discipline sportive ammissibili secondo la deliberazione n. 1566 del 249° Consiglio Nazionale del CONI del 20/12/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

- b) Rispondere alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione per promuovere, praticare e diffondere l'apprendimento delle attività sportive e culturali nei settori della Ginnastica, della Danza e delle Attività Circensi.

Art. 3

Le attività svolte dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini consistono nell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché - più specificamente - nella promozione e nello svolgimento di ulteriori attività quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) Corsi di avviamento agli sport, laboratori ludico-ricreativi e manuali, seminari per amatori e professionisti riguardanti le discipline praticate e progetti educativi con fini riabilitativi.
- b) Promuovere manifestazioni e competizioni nazionali ed internazionali, nonché ogni forma di attività agonistica, ricreativa, sportivo - culturale con riferimento alle discipline praticate.
- c) Promuovere ed organizzare incontri, stages, seminari, dibattiti al fine di diffondere le attività sociali ed accrescere la preparazione degli associati.
- d) Curare la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive.
- e) Diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, la pratica dello sport nei suoi molteplici aspetti.
- f) Istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli, organizzare servizi per Università e scuole di ogni grado, svolgere corsi di aggiornamento e perfezionamento.
- g) Promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero.
- h) Provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi e altro materiale di interesse artistico, culturale e sportivo.
- i) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- j) Organizzare squadre e rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.

Mario Dell'Acqua

- k) Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi, stages, vacanze di studio in Italia ed all'Estero al fine di innalzare il livello qualitativo dei quadri dirigenziali.
- l) Promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali. e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline praticate.
- m) Gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali.
- n) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
- o) Pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici atti a divulgare la pratica sportiva.
- p) Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di corsi, manifestazioni e iniziative sportive.
- q) Fornire, attraverso la propria organizzazione, tutte le informazioni e il supporto tecnico utili e/o necessari alla corretta gestione di impianti sportivi, al loro sviluppo, alla loro integrazione con strutture simili e/o affini.
- r) Promuovere l'educazione informale, intesa non come rapporto impari tra educatore e educato, bensì come la possibilità di formarsi reciprocamente.
- s) Favorire il confronto e l'interculturalità.
- t) Sviluppare reti di collaborazione con altre realtà che ne condividano gli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività inerente ai suoi scopi.

TITOLO 3. Soci

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione esclusivamente persone fisiche.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente Statuto e a rispettare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione, nonché le norme e le direttive richiamate dal presente Statuto. Possono inoltre far parte dell'Associazione, con la qualifica di "soci onorari", su nomina del Consiglio Direttivo persone che per professionalità, competenze, esperienza, possono concorrere al prestigio, alla crescita e al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Mano Dellech...

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO 4. Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

- e) che abbia commesso gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera ovvero posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO 5. Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e lasciti;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante

Mario Dell'Acqua

la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio sociale va dal 1 Settembre al 31 Agosto di ogni anno, con obbligo di redazione annuale del rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico e finanziario deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO 6. Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale (qualora nominato dal Consiglio Direttivo);
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato).

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per 4 anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili. L'esercizio delle cariche sociali è sempre gratuito.

Assemblee

Art. 14

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno *quindici giorni* prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e/o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria ovvero elettronica. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Maria De Luca

3. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

a) *almeno la metà più uno* degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.

b) *almeno la metà più uno* dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

6. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

Art. 16

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Mario Dell'Acqua

L'esercizio del diritto di voto, in caso di minore età dell'associato, è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sullo stesso.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Generale (se nominato), il Segretario (se nominato) e il Tesoriere (se nominato).

È fatto divieto per i componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altra ASD o SSD per le medesime discipline sportive.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

Maria Debbian

La convocazione è fatta a mezzo lettera ovvero posta elettronica, da recapitarsi non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) decidere l'importo delle quote per attività istituzionali e altri servizi;
- i) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- j) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- k) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- l) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- m) vigilare affinché non si verifichino gravi irregolarità amministrative o gravi infrazioni all'ordinamento sportivo da parte degli associati ovvero dell'Associazione in persona del legale rappresentante.

Art. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne

Mario Dell'Acqua

delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via concorrente e disgiuntiva con il Direttore Generale, se nominato, il potere di ordinaria amministrazione e, in via autonoma, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo Presidente.

Direttore Generale

Art. 22

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Direttore Generale.

Al Direttore Generale, se nominato, è attribuito in via concorrente e disgiuntiva con il Presidente il potere di ordinaria amministrazione.

Anche al Direttore Generale, se nominato, spetta – in via disgiuntiva con il Presidente – il potere di rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi.

La carica di Direttore Generale, se attribuita, si intende tacitamente rinnovata per gli esercizi in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo.

I soggetti già nominati alla carica di Direttore Generale possono essere nuovamente nominati senza limitazioni.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea, qualora questa ne ritenga opportuna la sua costituzione, ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Dei
Mario

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 24

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO 7. Scioglimento

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

Art. 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvato con deliberazione del giorno 28/09/2011

Modificato con deliberazione del giorno 15/12/2017

Modificato con deliberazione del giorno [•]/[•]/[•][•]

